

DIREZIONE CENTRALE  
PER I CONTRIBUTI

Roma, 24 luglio 1991

Circolare n. 194            Ai Dirigenti centrali e periferici  
                              Ai Coordinatori generali, centrali  
                                  e periferici dei Rami professionali  
                              Ai Primari Coordinatori generali e  
                                  Primari Medico legali  
                              Ai Direttori dei Centri operativi  
                                  e, per conoscenza,

All. n. 4                    Ai Consiglieri di amministrazione  
                              Ai Presidenti dei Comitati regionali  
                              Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Art. 8 della legge n. 407/90. Decreto  
del 4.4.91 del Ministro del Lavoro e  
della previdenza sociale.

Liste speciali dei lavoratori in  
godimento del trattamento straordinario  
di integrazione salariale.

Come già preannunciato con il messaggio  
n. 19503 del 9.5.91 (all. 1) e' stata  
predisposta una procedura che consente alle Sedi,  
in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del  
Decreto del Ministro del Lavoro e della  
previdenza sociale del 22 marzo 1991, di fornire  
agli Uffici regionali del lavoro i  
nominativi dei lavoratori interessati  
all'inserimento nelle liste speciali dei  
lavoratori in godimento del trattamento  
straordinario di integrazione da almeno 24 mesi.

La rilevazione ha lo scopo di  
individuare i lavoratori che abbiano  
percepito il trattamento straordinario  
d'integrazione salariale il 24' mese  
precedente quello in cui viene effettuata l'operazione, in  
appositi elenchi ordinati per Comuni di residenza, sui  
quali sono evidenziati il periodo di trattamento straordinario  
in corso nel 24 mese anzidetto nonche' i periodi integrati  
nei mesi successivi (cfr. istruzioni operative, all. 2).

L'aggiornamento degli elenchi potra'  
essere effettuato secondo le scadenze che  
saranno stabilite dagli Uffici regionali del  
lavoro con i quali dovranno essere presi,  
altresi', contatti per concordare

eventuali particolari modalita' per la formazione degli elenchi dei lavoratori in parola, come l'accorpamento degli elenchi sulla base della competenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Per opportuna conoscenza si trasmettono le circolari n. 49/91 del 29 marzo 1991 e n. 5239/407 emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (all. 3 e 4).

Le Sedi, nel trasmettere agli Uffici regionali del lavoro gli elenchi anzidetti faranno presente che gli elenchi stessi tengono luogo della certificazione prevista dalla circolare n. 5239/407 su menzionata.

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO BILLIA

ALL. 1

MESSAGGIO N. 19503 del 09.05.91

OGGETTO: D.M. 22.03.91 - LAV. IN TRATT.SPEC.  
DI INTEGR. SALARIALE I.N.P.S.

Servizio Prestazioni

Gestioni Speciali

Rep. IX

AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI  
AI DIRIGENTI LE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE  
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

OGGETTO: D.M. 22 marzo 1991: liste speciali di lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto 22.3.1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.4.1991, ha istituito, in applicazione del disposto di cui all'art. 8 della legge n. 407/90, apposite liste speciali nelle quali devono essere compresi i lavoratori disoccupati ed i lavoratori in godimento del trattamento di integrazione salariale da almeno 24 mesi.

La formazione di tali liste, relativamente ai lavoratori cassaintegrati, dovrà avvenire sulla base di elenchi forniti dalle aziende interessate o dall'Istituto.

Con riferimento agli adempimenti di competenza si precisa che e' in corso di elaborazione un'apposita procedura automatizzata che consentira' alle SAP di estrapolare, dall'archivio dei beneficiari del trattamento straordinario d'integrazione salariale, i lavoratori interessati all'inserimento nelle liste speciali di cui al decreto su citato.

Si fa riserva pertanto di ulteriori comunicazioni in materia.

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO

F.TO ORSINI

ALL.2

#### ISTRUZIONI OPERATIVE

Per l'elaborazione sistematica delle liste di cui al decreto ministeriale del 22.03.91, e' stata realizzata una procedura automatizzata che, considerando l'archivio dei beneficiari di trattamenti di cassa integrazione salariale a zero ore, consente di individuare e di listare, in ordine alfabetico per comune di residenza degli assicurati, coloro i quali risultano aver percepito il trattamento CIG il 24esimo mese antecedente quello in cui si attiva la rilevazione.

per tali lavoratori, oltre ai dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo) sono riportati nella lista i dati identificativi dell'azienda da cui dipendono (denominazione, matricola INSP, indirizzo) ed i mesi di corresponsione del trattamento CIG a zero ore espressi in periodi. Di questi il primo comprende il 24esimo mese antecedente la data di rilevazione ed anche altri mesi che precedono o seguono lo stesso in stretta sequenza cronologica. Periodi successivi, possono essere eventualmente elencati ed indicano ulteriori mesi di corresponsione del trattamento CIG, successivi al periodo primo listato.

La procedura si attiva richiamando, da opid 2/3, 35/47, il PGM 6040 - opzione "6 - stampe". Sul pannello visualizzato si seleziona l'opzione "7" relativa alle posizioni individuali dell'archivio storico e di seguito si chiede la lista identificabile con l'opzione "6".

Il pannello che compare riporta in ordine le fasi della procedura. Queste debbono essere attivate in successione perche' il flusso si completi e si ottenga la stampa in argomento.

```
CG1101          PROCEDURA  PAGAMENTI  DIRETTI  CIG  *
OPID:XX        *  DATA      GG/MM/AA
  ELENCO LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE
  DA ALMENO 24 MESI (LEGGE 29.12.90 N. 407)
  DATA DI RIFERIMENTO..... MM AA
  ESTRAZIONE LAVORATORI ..... 1
  ORDINAMENTO LAVORATORI ..... 2
  STAMPA LAVORATORI ..... 3
  CANCELLAZIONE COLL. DI APPOGGIO ..... 4
  ENTER PER PROSEGUIRE - AP2 PER TERMINARE
```

La prima fase e' quella di estrazione degli assicurati, individuati in coloro che risultano aver percepito il trattamento CIG il 24esimo mese precedente quello di attivazione della procedura.

Al completamento dell'estrazione deve essere avviato l'ordinamento alfabetico, per comune di residenza, delle posizioni selezionate. La terza fase e' quella di preparazione nel gruppo di stampa "64" della lista oggetto della rilevazione.

La cancellazione della collezione di appoggio (fase "4") e' obbligatoria al cambio del mese di rilevaizone ma puo' essere attivata ogni qualvolta si voglia procedere ad altra considerazione delle posizioni in archivio, percio' indipendentemente dal completamento delle fasi precedenti.

Tenuto conto dei tempi ristretti di studio e di realizzazione della procedura, motivati dalle pressanti richieste rivolte alle sedi degli uffici del lavoro, il flusso rilasciato non consente scelte riguardo l'ordinamento dei dati o la fornitura delle liste nominative con supporti diversi da quello cartaceo.

Miglioramenti saranno apportati successivamente all'approfondimento delle esigenze dell'utenza ed a riguardo si invitano le Sedi a far da tramite nella rappresentazione di tali eventuali richieste.

CIRCOLARE N. 49/91 ALL. 3

ROMA, 29 marzo 1991

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego Agli UFFICI REGIONALI  
Div.II del Lavoro e M.O.

LORO SEDI

Prot. N. 5003/MC 407

OGGETTO. art. 8, co. 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407. Decreto ministeriale 22.3.1991 di attuazione.

L'art. 8, co. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ha previsto la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

Al fine di rendere operativa la disposizione sopracennata, questo Ministero ha emanato il decreto in data 22.3.1991, già trasmesso a codesti Uffici regionali con telefax n. 4957/MC-407 del 25.3.91 e il cui testo sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Premesso ciò, per consentire la puntuale ed immediata esecuzione delle recenti disposizioni normative, si invitano codesti uffici a voler prendere urgenti contatti con le sedi periferiche INPS territorialmente competenti ed impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego, al fine della sollecita predisposizione, presso ogni ufficio regionale, della apposita lista speciale, secondo

le modalita' e le procedure indicate nel decreto ministeriale 22.3.1991.

Con l'occasione, si ritiene di dover evidenziare il contenuto del comma 10 dell'art. 8 della citata legge 29.12.1990 n. 407, il cui testo si trascrive di seguito.

"Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, allo articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".

In attuazione della norma predetta, presso le competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego dovranno essere formate le liste di cui trattasi da considerare come "sottoclasse" della I classe di cui all'art. 10, 1' co, della legge 28.2.87, n. 56.

A tal proposito, si ritiene che tali liste circoscrizionali non presentino il carattere di graduatorie nelle quali il punteggio va a determinare il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro, bensì assumano la caratteristica di elenchi - utilizzabili anche a fini statistici - dai quali evincere i nominativi dei lavoratori che, ai sensi dell'art. 8, co. 9 della legge 29.12.90 n. 497, hanno diritto all'assunzione con richiesta nominativa.

Le predette liste costituirebbero, pertanto, a livello circoscrizionale, gli elenchi dei lavoratori iscritti alla I classe delle liste di collocamento con una anzianita' di disoccupaizione non interrotta da almeno ventiquattro mesi di cui all'art. 2, punto 2) del piu' volte citato decreto ministeriale 22.3.1991, da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro per la predisposizione delle liste speciali regionali.

Considerata la novita' delle procedure introdotte codesti Uffici Regionali - in conformita' alle direttive impartite con circolare n. 74/88 del 21.7.88 - segnalino ai competenti servizi ministeriali le eventuali difficolta' applicative e le questioni di dubbia

interpretazione, proponendo, nel contempo, le  
conseguenti ipotesi di soluzione.

IL DIRETTORE GENERALE

All. 4

MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE SECONDA  
TELEFAX

2 MAG. 1991

AT UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E M.O. LORO SEDI  
AT UFFICIO SPECIALE COLLOCAMENTO  
LAVORATORI SPETTACOLO ROMA

OGGETTO: Art. 8, co. 9, legge 28 dicembre 1990,  
n. 407 - Decreto ministeriale di  
attuazione 22.3.91 - Procedure per  
l'avviamento al lavoro dei soggetti dei  
lavoratori destinatari della norma.

Prot. n. 5239/MC 407

Riferimento D.M. 22 marzo 1991 (pubblicato  
su G.U. n. 79 del 4.4.1991) e seguito  
circolare n. 49/91 del 29 marzo 1991,  
nell'intento di dare tempestiva attuazione alle  
disposizioni contenute nell'art. 8, co. 9,  
della legge 29.12.1990, n. 407, si impartiscono le seguenti  
direttive.

Preso atto delle difficoltà organizzative  
e della complessità delle procedure  
introdotte dalla nuova normativa, si ritiene  
che, nelle more della formazione o aggiornamento  
delle previste liste regionali, le Sezioni  
circostrizionali per l'impiego competenti  
debbono procedere al rilascio del nulla-osta  
per l'avviamento al lavoro dei soggetti  
interessati previo accertamento dei  
requisiti soggettivi rilevabili dagli atti di  
Ufficio (per i lavoratori disoccupati) e/o  
da idonea certificazione rilasciata dalla  
Sede INPS territorialmente competente ovvero  
dall'azienda che ha alle dipendenze il  
lavoratore sospeso (per i lavoratori in C.I.G.S.).

I nominativi dei lavoratori avviati al  
lavoro dalle Sezioni Circostrizionali per l'impiego  
dovranno essere, comunque, comunicati  
immediatamente all'Ufficio Regionale del Lavoro

e copia dell'atto di avviamento dovrà essere trasmesso alla sede INSP territorialmente competente per i rispettivi adempimenti di competenza. A tal fine, sul nulla-osta di avviamento al lavoro sarà apposta una dicitura dalla quale risulti che l'avviamento stesso è stato effettuato ai sensi dell'art., 8, co. 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Si ritiene di dover evidenziare che resta confermato il disposto di cui all'art. 23, co. 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Premesso ciò, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti formulati da codesti Uffici regionali, in merito all'applicazione della normativa di cui trattasi.

#### A) DESTINATARI DELLA NORMA

Hanno titolo ad iscriversi nelle liste speciali regionali e ad essere avviati al lavoro con richiesta nominativa ai sensi dell'art. 8, co. 9, della legge 29.12.90, n. 407:

- 1) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, compresi i lavoratori che, conservando l'iscrizione alla I classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 28.2.87, n. 56, hanno lavorato per un periodo inferiore ai quattro mesi nell'anno solare o risultino occupati a tempo parziale con orario non superiore ai venti ore settimanali;
- 2) i lavoratori del settore "agricolo" purché iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o che richiedano tale iscrizione prima dell'atto di avviamento al lavoro e siano in possesso dei prescritti requisiti;
- 3) i lavoratori iscritti nelle liste ordinarie presso l'Ufficio Speciale del collocamento lavoratori dello spettacolo e le sue Sezioni distaccate (esclusi, pertanto, gli artisti e i tecnici dello spettacolo);
- 4) i lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale a zero ore senza rotazione da almeno 24 (ventiquattro) mesi, compresi i lavoratori di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 501. Con riferimento alla categoria dei lavoratori in CIGS, si precisa che possono essere avviati al lavoro ai sensi della norma di cui trattasi anche quei lavoratori sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi per i quali non sia stato ancora formalizzato il decreto autorizzativo della proroga oltre i 24 mesi del trattamento di CIGS. Possono, altresì, essere



avviati quei lavoratori che, avendo beneficiato di un trattamento CIGS per almeno 24 mesi, siano stati successivamente licenziati e si siano, poi, iscritti nelle liste di collocamento.

#### B) ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELL'ATTO DI AVVIAMENTO AL LAVORO

In relazione ad un ulteriore quesito formulato da desti Uffici, si precisa che l'organo competente a rilasciare il nulla-osta di avviamento al lavoro e' la Sezione circoscrizionale per l'impiego della localita' ove avviene la prestazione di lavoro, secondo la vigente normativa in materia di collocamento. A tal proposito, l'art. 4 del D.M. 22.3.91 fa riferimento anche all'ipotesi di una diversa residenza del lavoratore il quale potra' quindi, trasferire la propria iscrizione ai sensi dell'art. 1, co. 4 della legge 28.2.87, n. 56 presso la sezione circoscrizionale competente a rilasciare il nulla-osta.

Come gia' indicato nel D.M. 22.3.91, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, prima di procedere al rilascio dei nulla-osta di avviamento al lavoro dovranno acquisire la dichiarazione di responsabilita' resa dai legali rappresentanti dei datori di lavoro la quale attesti che le assunzioni effettuate ai sensi della normativa di cui trattasi non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi entro l'anno precedente, in analogia con quanto previsto dall'art. 15 della legge 29.4.49, n. 264, cosi' come modificato dalla legge 16.11.62, n. 1618.

Considerata la novita' delle procedure introdotte dalla recente normativa, le direttive emanate sono suscettibili di successive integrazioni sulla base delle problematiche che dovessero scaturire dalla concreta attuazione della norma.

Gli eventuali quesiti saranno, pertanto, sottoposti all'esame del competente Ufficio Regionale del lavoro che, soltanto in caso di mancata soluzione, inviera' a questo Ministero - Direzione Generale per l'Impiego apposita nota esplicativa concernente la questione controversa e le relative ipotesi di soluzione.

Codesti uffici regionali provvederanno, pertanto, ad impartite le relative direttive alle dipendenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego, adottando tutti gli interventi del caso per la pronta attuazione della normativa di cui trattasi al fine di avviare al lavoro le previste categorie di soggetti da lungo tempo disoccupati.

IL MINISTRO

2 MAGG. 1991